

INTERCETTAZIONI

RISCOPRIRE
LA DEONTOLOGIA
E RISPETTARE

LA LEGGE

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

La menzione delle intercettazioni nell'elenco dei 12 punti che il governo ha ritenuto meritevoli

di approfondimento in vista di riforme legislative, contiene, nella sua estrema sintesi, un'importante indicazione.

Un'indicazione che pone il problema. Accanto alla parola «intercettazioni», tra parentesi, il governo indica: diritto all'informazione e tutela della

privacy. Naturalmente vi è anche l'interesse pubblico all'efficacia delle indagini giudiziarie, che spiega l'ammissibilità stessa delle intercettazioni, permesse dalla Costituzione «soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge».

CONTINUA A PAGINA 28

INTERCETTAZIONI RISCOPRIRE LA DEONTOLOGIA E RISPETTARE LA LEGGE

VLADIMIRO ZAGREBELSKY
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Ma non sembra che il governo voglia ridiscutere e limitare i casi in cui il giudice può autorizzare l'esecuzione di un'intercettazione. E per offrire materia di discussione basta ampiamente il richiamo ai due diritti citati dal governo: riservatezza e informazione, che tanto entrano in competizione da poter forse meglio essere menzionati separandoli dalla disgiuntiva «oppure», con in più un punto interrogativo. Perché il diritto di taluno alla riservatezza delle comunicazioni, come di ogni altro suo dato personale, finisce dove inizia l'altrui diritto di dare e ricevere l'informazione. Dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti umani, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si ricava che entrambi i diritti sono assicurati. Il problema cui occorre trovar soluzione, richiede dunque temperamento, bilanciamento, definizione di limiti e condizioni, nella consapevolezza che il punto di equilibrio è incerto e variabile nei casi concreti, ma che l'attuale stato di cose in Italia è gravemente disequilibrato. Col pretesto del diritto di cronaca, il diritto alla riservatezza è troppo spesso violato. Si propone quindi di introdurre con legge limiti alla possibilità di pubblicare

il contenuto di intercettazioni disposte dal giudice nel corso di un'indagine penale. Ed è diffusa l'idea che sia pubblicabile solo la notizia che riguarda un reato o ne costituisce prova. Altrimenti dovrebbe prevalere la riservatezza. Il criterio però ha il difetto di essere al tempo stesso troppo restrittivo e troppo ampio rispetto ai diversi interessi in gioco.

La legge in vigore prevede che il pubblico ministero richieda al giudice l'autorizzazione ad effettuare intercettazioni di comunicazioni. In presenza delle condizioni di legge il giudice le autorizza. Dopo effettuate le intercettazioni il relativo contenuto è posto a disposizione dei difensori delle parti. Pubblico ministero e difensori indicano al giudice le conversazioni che ritengono utili nel processo e il giudice le ammette, salvo che le ritenga assolutamente irrilevanti. Il giudice esclude le conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione (come quelle tra l'indagato e il difensore). Le conversazioni che il giudice non ha selezionato per l'utilizzo nel processo rimangono coperte dalla riservatezza che protegge le persone cui si riferiscono, ed esse possono chiederne la distruzione. Secondo la legge divengono quindi note, se non altro nel corso delle udienze pubbliche, solo le conversazioni intercettate che sono

state selezionate dal giudice perché utili per la prova nel processo. Le altre conversazioni sono oggetto della protezione offerta anche dalla legislazione speciale sulla riservatezza dei dati personali (Codice della privacy).

Si è però instaurata una prassi, che pare diffusa, di non effettuare la selezione e di allegare il testo di tutte le conversazioni intercettate al fascicolo destinato al dibattimento. Tutto diventa quindi pubblico. E nel corso della indagine, nella motivazione di provvedimenti che divengono pubblici (misure cautelari, ad esempio), il giudice spesso riproduce l'esito di intercettazioni che possono suscitare interesse nel pubblico, ma nulla servono rispetto alle esigenze di motivazione giudiziaria. Si tratta però di deviazioni, che l'osservanza della legge e la deontologia professionale dovrebbero bastare ad impedire. Se esse, come pare, non bastassero dovrebbe aggiungersi l'intervento degli organi disciplinari. Naturalmente, come si sa, accanto a questo tipo di distorsione del sistema, vi sono casi di vero illecito penale da parte di questo o quel soggetto che in violazione degli obblighi che lo riguardano, passa alla stampa testi di conversazioni intercettate o verbali di interrogatorio o esiti

di perizie, coperti tutti dal segreto dell'indagine. La ricerca dei responsabili delle violazioni del segreto è difficile, anche perché i giornalisti, per poter svolgere il loro compito di informazione, hanno diritto di proteggere le loro fonti. Si tratta di una regola valida in tutta Europa. Recentemente in Francia si è proceduto contro un procuratore della Repubblica che aveva cercato di conoscere con chi aveva rapporti un giornalista che pubblicava atti segreti di una delicata istruttoria.

La disciplina disegnata dal codice di procedura penale è dunque rigorosa. I problemi nascono dalle violazioni o forzature cui è sottoposta nella prassi. Potrebbe essere illusorio pensare di porvi fine solo modificando la legge. Per esempio, è stato ipotizzato di imporre ai giudici, nel motivare i loro provvedimenti, di non riportare il contenuto delle intercettazioni, ma di farne una sintesi. Pericolosissima soluzione. Lo stralcio isolato di conversazione può indurre a un'interpretazione errata. Ma la sintesi è essa stessa un'interpretazione.

Tutto ciò riguarda la protezione della privacy rispetto agli atti dell'indagine penale (in particolare delle intercettazioni). Ma l'altro diritto che è in competizione, quello di dare e di ricevere informazioni, ri-

chiede di adottare un diverso punto di vista. Il ruolo della stampa e dei media in generale è di andar oltre le informazioni ufficiali. La stampa in una democrazia va a vedere dietro le notizie consentite, oltre i segreti (anche legittimi e ben fondati). Un giornalismo libero e consapevole di essere, come dice la formula anglosassone, «cane da guardia della democrazia» non si accontenta delle informazioni consentite dall'autorità. La regola della protezione delle fonti ne è la prova, poiché quelle fonti hanno normalmente violato dei vincoli di segretezza. Il sistema democratico porta in sé dunque una contraddizione (una delle tante, peraltro). Da un lato impone segreti - il diritto di singoli alla riservatezza della loro vita

personale è solo uno degli esempi possibili -, e dall'altro ammette o addirittura promuove la caccia alla notizia vietata e coperta. E la contraddizione produce tensione, conflitto. La ricerca di un criterio di equilibrio ha portato la giurisprudenza europea a identificare la ragione giustificatrice della forzatura dei segreti da parte del giornalista (il segreto dell'indagine, in particolare), nell'esistenza di un sufficiente interesse alla conoscenza dei fatti, suscettibili di nutrire il dibattito pubblico in una società democratica. Un criterio certo vago, ma che non legittima la sola curiosità ed esclude da ogni protezione il gossip pettegolo, la notizia di colore, il dettaglio pruriginoso che attira il lettore senza nulla aggiungere all'informazione attorno alla società e ai suoi bisogni. Così evidentemente la stessa notizia che non dovrebbe essere pubblicata se riguarda un cittadino qualunque, può divenir interessante se concerne

un uomo politico o un funzionario pubblico, la cui correttezza e credibilità possa essere, per quel fatto, apprezzata o invece messa in discussione. Ed è chiaro che la notizia utile all'informazione in una società democratica non è solo quella che riguarda il processo penale. Una notizia penalmente irrilevante, inutile in un processo, può essere essenziale per l'opinione pubblica attorno al modo di lavorare di un'amministrazione dello Stato, attorno all'affidabilità di una persona pubblica, di un candidato alle elezioni, eccetera. Ecco allora che la casuale importanza di una notizia per un processo penale non può dividere il pubblicabile dal non pubblicabile. Tra l'altro vi sono informazioni rilevanti nel processo penale che però non devono essere pubblicate, come dimostrano alcuni casi in cui eccezionalmente il processo si deve svolgere a porte chiuse.

La stampa deve poter pubblicare anche ciò che l'autorità

pubblica non deve pubblicizzare. I doveri del giornalista non rispecchiano quelli del magistrato, del funzionario, dell'avvocato. Ma, come si esprime la Convenzione europea dei diritti umani, la libertà di espressione trova limiti nella responsabilità che impone. Il criterio indefinito, ma non infinito, dell'interesse per l'informazione e il dibattito pubblico, indica il confine oltre il quale cessa la libertà di pubblicare la notizia - la notizia ottenuta irregolarmente, la notizia trafugata - ed emerge la responsabilità penale, civile, disciplinare del giornalista.

Il richiamo alla responsabilità professionale dei magistrati, funzionari, avvocati da una parte e dei giornalisti dall'altra, indica la prospettiva principale per rimettere sui binari un sistema che troppo spesso ha degradato. La deontologia professionale è spesso vista come qualcosa di minore e marginale, rispetto al rigore della legge. E' invece il perno attorno al quale ruotano doveri e diritti, libertà e responsabilità.

LA NORMA IN VIGORE

Col pretesto del diritto di cronaca, il diritto alla riservatezza è troppo spesso violato. Ma la legge già prevede di selezionare solo le intercettazioni utili come prova al processo.

LA RESPONSABILITÀ

Pericoloso immaginare di fare delle sintesi dei testi. Devono convivere principi di riservatezza e diritto di dare notizie riservate. Cruciale diventa allora la deontologia di magistrati, avvocati e giornalisti.

Il presidente del Consiglio lunedì sera, presentando le linee guida della riforma della giustizia, ha annunciato che metterà mano anche alla disciplina sulle intercettazioni. Non tanto dal lato delle indagini - su questo ha garantito che non verranno toccati i poteri dei magistrati - quanto su quello della divulgazione delle intercetta-

zioni. Renzi ha poi chiesto ai giornalisti di esprimere un parere e di stabilire se ci debbano essere limiti (e quali) nella pubblicazione delle telefonate. Abbiamo deciso di aprire un dibattito sulle pagine de La Stampa che viene inaugurato da Vladimiro Zagrebelsky, nostro editorialista e per un decennio giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo.

